

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FULVIO GIGLIOTTI

Seduta del 10/02/2026

FATTO

1. Con ricorso datato 29.9.2025 – previo reclamo (19.8.2025), riscontrato negativamente dall'intermediario – il ricorrente ha esposto:

- di avere eseguito un bonifico dell'importo di euro 811,21, a saldo del corrispettivo di acquisto di un'autovettura messa in vendita *on line* (per la quale lo zio del ricorrente aveva già effettuato a favore del medesimo beneficiario, un precedente versamento di euro 8.888,79), accorgendosi di essere stato truffato.

Infatti, il venditore non ha mai consegnato l'autovettura e il ricorrente, dopo diverse ricerche, è riuscito a contattare telefonicamente la società che gestisce la piattaforma di vendita auto, scoprendo che il sito ed il link utilizzato per l'acquisto, sebbene identici al loro, non risultavano ad essi riferibili.

Si è quindi rivolto all'intermediario convenuto, in quanto istituto presso il quale risultava acceso il conto corrente del venditore/beneficiario dei bonifici, assumendo che lo stesso, non avendo adeguatamente monitorato e sorvegliato il conto di destinazione, dovrebbe rispondere dei movimenti (bonifici in questione) in accredito consentiti.

Ha quindi chiesto il rimborso della somma complessivamente versata (comprensiva del bonifico effettuato dallo zio, peraltro non aderente al ricorso), per euro 9.700,00.

2. Si è costituito l'intermediario, chiedendo il rigetto del ricorso e preliminarmente eccependo, comunque, il difetto di legittimazione attiva del ricorrente quanto al bonifico effettuato dallo zio. Nel merito, poi, ha evidenziato che la richiesta di rimborso deve ritenersi priva di fondamento, in quanto:

- la corretta realizzazione dei bonifici è pacifica e non contestata: infatti, i bonifici sono stati accreditati correttamente sul conto corrente del beneficiario e, quando il ricorrente ha informato l'intermediario convenuto della vicenda occorsa, il soggetto titolare del conto aveva già provveduto a trasferire la quasi totalità delle somme in esso presenti al di fuori dello stesso;
- negli ordini di bonifico predisposti non si poteva riscontrare alcuna irregolarità, posto che il titolare dell'IBAN indicato nell'ordine di pagamento corrisponde all'effettivo titolare del rapporto;
- nella sua qualità di istituto bancario del beneficiario, ha accreditato l'ordine di bonifico seguendo pedissequamente le istruzioni trasmesse degli ordinanti dei pagamenti, in perfetta aderenza con il quadro normativo in materia di servizi di pagamento; per tale ragione, non è ravvisabile a suo carico alcun tipo di responsabilità;
- dalla ricostruzione della vicenda emerge chiaramente che non si è trattato di una truffa tramite *phishing*; i truffatori, infatti, non hanno contattato il Ricorrente chiedendo dati personali, informazioni confidenziali e dati bancari per accedere al conto corrente ed eseguire le operazioni, ma si sono limitati a pubblicare un annuncio di vendita di un'automobile e, una volta ricevuto il pagamento del prezzo, non hanno provveduto alla consegna del bene; pertanto non è possibile nel caso di specie applicare la disciplina di cui al D. Lgs. 11/2010.

Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

3. Ritiene il Collegio, per le ragioni di seguito illustrate, che il ricorso sia certamente da non accogliere.

4. Invero, anche a prescindere da ogni altro rilievo (in tema di legittimazione quanto all'interesse della domanda di rimborso e sulla circostanza che si è trattato, nella specie, di operazioni eseguite personalmente dai disponenti), deve comunque considerarsi che:

- la vicenda descritta integra, sul piano civilistico, un mero inadempimento del terzo venditore, senza che ciò abbia ad incidere sull'operazione di accredito bancario del corrispettivo pagato;
- in ogni caso, nell'apertura del conto corrente (del beneficiario) e nella sorveglianza del medesimo nessun rimprovero può muoversi all'intermediario resistente, atteso che l'apertura di conto corrente a persona fisica è subordinata al positivo superamento di un processo di identificazione e verifica dell'identità condotta a distanza, in quanto conti correnti utilizzabili esclusivamente online, nel pieno rispetto della normativa e delle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia applicabili;
- parte resistente ha anche tentato, per come dalla stessa dedotto, il recupero delle somme presso il beneficiario (suo cliente), che tuttavia le aveva già quasi interamente trasferite al di fuori del conto "immediatamente dopo gli accrediti";
- e comunque, se il mancato recupero è dovuto alla mancanza di esplicito consenso del beneficiario ovvero la richiesta di storno viene formulata quando i fondi non sono più disponibili, l'intermediario non risponde perché "quando l'importo di un'operazione di pagamento viene messa a disposizione sul conto corrente del beneficiario, questi ne diviene titolare e la banca non può unilateralmente bloccare o stornare il relativo importo senza il consenso del cliente in mancanza di un provvedimento giudiziale che la autorizzi a farlo" (così Coll. ABF Milano, n. 21136/2021; e v. pure Coll. ABF Napoli, n. 3912/2021).

Sotto nessun profilo, dunque, può ravvisarsi alcuna responsabilità dell'intermediario convenuto, in relazione alla vicenda esposta. Ne segue, a giudizio del Collegio, che il ricorso non merita accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE